

REGOLAMENTO (CEE) N. 1529/88 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 1988****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,****visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,****visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,****visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),****considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;****considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;****considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;****considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,****HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1***Per la quinta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,070 ECU/100 kg.***Articolo 2***Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1988.****Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.****Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1988.***Per la Commissione***Frans ANDRIESEN***Vicepresidente*⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.